

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ai sensi dell'art. 265 del TFUE, chiede la revoca del regolamento (CE) della Commissione 5 ottobre 2005, n. 1629, recante cinquantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani ⁽¹⁾, nella parte ad esso relativa.

A sostegno della sua domanda, il ricorrente deduce tre motivi.

In primo luogo, egli afferma che la Commissione ha omesso di riesaminare in maniera indipendente la fondatezza dell'inclusione del ricorrente nell'allegato 1, né ha richiesto qualsiasi motivazione in relazione a tale inclusione.

In secondo luogo, egli sostiene che la Commissione ha omesso di fornire al ricorrente qualunque motivo che giustificasse la sua inclusione nell'allegato 1, violando il suo diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, il diritto alla difesa e i suoi diritti di proprietà in base alla Convenzione europea dei diritti umani.

In terzo luogo, egli fa valere che l'omessa cancellazione da parte della Commissione del ricorrente dall'allegato 1 è irragionevole, poiché non esistono motivi validi che soddisfino i criteri rilevanti per l'inclusione nell'allegato 1 e poiché il Foreign and Commonwealth Office del Regno Unito afferma che il ricorrente non soddisfa più i criteri rilevanti.

⁽¹⁾ GU 2005, L 260, pag. 10.

Ricorso presentato il 28 luglio 2010 — ELE.SIA/Commissione

(Causa T-312/10)

(2010/C 260/29)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SIA) SpA (Guidonia Montecelio, Italia) (rappresentanti: S. Bariatti, avvocato, P. Tomassi, avvocato, P. Caprile, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Accertare e dichiarare che ELESIA ha correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal Contratto.
- Accertare e dichiarare che la Commissione ha violato gli obblighi previsti dal Contratto, non avendo provveduto a corrispondere quanto dovuto per l'attività svolta da ELESIA e avendo domandato la restituzione di quanto già corrisposto.
- Per l'effetto condannare la Commissione al pagamento di Euro 83 627,68, oltre interessi, per i costi sostenuti da ELESIA nell'ambito del Progetto e non ancora rimborsati dalla Commissione.
- Per l'effetto annullare, revocare — anche attraverso l'emissione di corrispondenti note di credito — o comunque dichiarare l'illegittimità delle note di debito con cui la Commissione ha richiesto la restituzione di quanto già corrisposto a ELESIA e il pagamento dei danni.
- In ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il consorzio di cui la società ricorrente nella presente causa è coordinatrice e la Convenuta hanno concluso un contratto riguardante l'adempimento del progetto «I-Way, Intelligent cooperative system in cars for road safety», finanziato con dei fondi stanziati nell'ambito del «Sesto Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico».

Considerando che nello sviluppo del progetto in questione erano state commesse gravi irregolarità, la Commissione europea decise di procedere alla risoluzione del contratto.

La ricorrente considera, da un canto, che la condotta della Commissione sia in completa violazione delle disposizioni contrattuali rilevanti e dei principi di diritto applicabile, quali il principio di equità, di proporzionalità, di buona amministrazione, e, d'altro canto, che dopo avere correttamente adempiuto a tutte le attività contrattuali per quasi la totalità del periodo di 36 mesi previsto nel contratto, la Commissione non intende provvedere al riconoscimento di alcun corrispettivo, sulla base peraltro di un Audit che presenta numerosi profili di irregolarità e nonostante la ricorrente abbia cooperato in perfetta buona fede in ogni momento del rapporto contrattuale e anche successivamente.

A sostegno delle sue pretese la ricorrente fa in concreto valere avere correttamente e costantemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali e che, in contrasto, la Commissione avrebbe violato gli articoli II.1.11, II.16.1, II.16.2 e II.29 delle Condizioni Generali di Contratto, nonché il suo diritto di difesa e la normativa riguardante il regolamento n. 2185/96 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2)

Ricorso proposto il 26 luglio 2010 — Three-N-Products Private/UAMI — Shah (AYUURI NATURAL)

(Causa T-313/10)

(2010/C 260/30)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Three-N-Products Private Ltd (Nuova Delhi, India) (rappresentante: avv. C. Jäger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mr S Shah, Mr A Shah, Mr M Shah — A partnership t/a FUDCO (Wembley, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° giugno 2010, procedimento R 1005/2009-4;

— ordinare al convenuto di confermare la decisione della divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 luglio 2009 e respingere integralmente la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 5805387;

— condannare il convenuto alle spese;

— condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso ed alla divisione di opposizione, qualora essa intervenga nella presente causa.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AYUURI NATURAL», per prodotti delle classi 3 e 5

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 2996098 del marchio figurativo «Ayur», per, fra gli altri, prodotti delle classi 3 e 5; registrazione comunitaria n. 5429469 del marchio denominativo «AYUR», per, fra gli altri, prodotti della classe 3 e 5

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto integrale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso, annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: La ricorrente deduce due motivi a sostegno del proprio ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola gli artt. 7 e 8 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che non sussiste rischio di confusione e che i marchi anteriori hanno una connotazione evocativa dei prodotti di cui trattasi che riduce il carattere distintivo dei marchi anteriori.

Con il secondo motivo, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi l'art. 65, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso è incorsa in uno sviamento di potere statuendo sulla decisione impugnata, poiché quest'ultima è priva di obiettività e di fondamento giuridico.